NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 26

Vini liquorosi

Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o gia' riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente nell'ambito delle rispettive denominazioni. E' altresi consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddetee tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, e' in ogni caso obblicatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	VIII — Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-26-vini-liquorosi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it